



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 3/2024

Nel giudizio in materia di pensioni **n. 68664**, promosso il 24 gennaio 2022,
da:

P. E., (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Martella, pec:
silvano.martella@pec.giuffre.it, per mandato allegato al ricorso

CONTRO

il **Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di
Finanza**, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituito
mediante il Comandante del Reparto

e

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. Tiziana G.
Norrito e dall'avv. Gino Madonia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 7 novembre 2023, come da verbale
di udienza;

FATTO

I. Con ricorso del 24 gennaio 2022, il ricorrente P. E. ha premesso di essere
stato dipendente del Comando della Guardia di Finanza – reparto T.L.A.

Sicilia – Ufficio Logistico Sez. Telematica, presso il quale era stato inquadrato nel personale specializzato del R.T.L.A. – Telematica - Laboratorio Radio di Palermo e poi distaccato presso il Comando Provinciale di Messina.

Il ricorrente ha dedotto che:

a)- dato il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, in data 17 novembre 2003 aveva proposto istanza per il riconoscimento dell'indennità d'impiego prevista dall'art. 66, comma secondo, del D.P.R. n. 254/1999 per il personale specializzato delle forze di polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico – addestrativi a supporto del dispositivo navale;

b)- tale indennità veniva negata dall'Amministrazione, sicché il medesimo ricorrente era costretto ad adire il Giudice amministrativo, che sia in primo in grado che in appello si pronunciava favorevolmente per la spettanza dell'indennità ex art. 66, comma secondo, del D.P.R. n. 254/1999, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

c)- la summenzionata indennità era pensionabile ex art.1, comma primo, del D.P.R. 11 ottobre 1988, come anche disposto dalla circolare n. 140386/670 del 17 aprile 2003 dello stesso Comando Generale – Servizio Amministrativo (III Divisione);

d)- con nota n. 392359/2021 del 7 luglio 2021, il Comando aveva fornito una risposta interlocutoria, con la quale chiedeva il parere del Centro Informatico Amministrativo Nazionale di Roma, e con la nota n. 458920 del 12 agosto 2021 formulava un preavviso di rigetto, affermando che il ricorrente avrebbe avuto diritto alla sola indennità di supporto logistico e non anche

all'indennità di imbarco, non potendo invocare il diritto al trattamento pensionistico con riferimento a quest'ultima, posto peraltro che erano ormai spirati i termini per poter revocare o modificare d'ufficio i provvedimenti pensionistici.

Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto la piena equiparabilità, ex art. 66, comma secondo, del D.P.R. n. 254/1999, dell'indennità di supporto logistico con l'indennità di imbarco, deducendone altresì la pensionabilità ex D.P.R..

Il ricorrente ha pure precisato di non essere incorso in decadenza, posto che i termini per la modifica del provvedimento pensionistico ex art. 205 del D.P.R. n. 1092/1973 decorrono non dall'originario provvedimento ma dal riconoscimento del diritto all'indennità.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al conseguimento del trattamento pensionistico dell'indennità di imbarco di cui all'art. 66, comma secondo, del D.P.R. n. 254/99 e di cui al D.P.R. dell'11 ottobre 1988 a far data dal 1° gennaio 1998, oltre interessi, rivalutazione monetaria e vittoria di spese e compensi difensivi.

II. Con memoria del 31 maggio 2022 il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza, dopo aver ricostruito la vicenda per cui vi è causa, ha rilevato che l'indennità di supporto logistico viene attribuita al personale delle Forze di polizia nella misura del 50% al ricorrere di condizioni soggettive e oggettive specifiche, quali: il possesso di una specializzazione funzionale a supporto esclusivo del dispositivo navale effettivamente esercitata a tal fine e l'impiego in modo esclusivo del soggetto nei comandi, reparti o articolazioni logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale.

L'Amministrazione ha aggiunto che il ricorrente, seppur in possesso del requisito soggettivo in quanto aveva conseguito la specializzazione di manutentore dei sistemi di telecomunicazioni, non era altresì in possesso del requisito oggettivo, non essendo impiegato in via esclusiva a supporto del dispositivo navale.

Inoltre, l'Amministrazione ha inoltre affermato la non cumulabilità tra l'indennità di imbarco e l'indennità di supporto logistico, posto che peraltro la prima è pensionabile dal 1° gennaio 2002, secondo quanto stabilito dalla l. n. 78/1983, la seconda invece non deve essere considerata pensionabile.

Pertanto, il Reparto convenuto ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente e la condanna alle spese di lite.

III. Con memoria del 12 luglio 2022 si è costituita l'INPS, deducendo che l'ultima lavorazione avvenuta sulla pensione del ricorrente risaliva al lotto 33 del 28 novembre 2016 e che in quell'occasione era stato applicato il decreto n. 6029 del 16 giugno 2015.

L'INPS ha aggiunto inoltre che non risultavano domande o istanze avanzate dal ricorrente, né documenti inviati da parte dell'Amministrazione datoriale al fine di produrre una riliquidazione, non essendo stato costituito alcun fascicolo amministrativo nel sistema informatico.

Pertanto, l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite ed ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente riliquidati per il periodo anteriore al quinquennio rispetto al deposito del ricorso.

IV. Con memoria dell'11 luglio 2022 il ricorrente, insistendo nell'accoglimento delle proprie istanze, ha evidenziato che non è oggetto di

discussione il riconoscimento in capo al ricorrente della “indennità d’imbarco” prevista, a norma dell’art. 66, comma secondo, del D.P.R. n. 254/1999, posto che tale riconoscimento è stato già stabilito con efficacia di giudicato dal TAR di Catania e dal CGA in sede di appello; l’oggetto del giudizio consiste nel verificare se l’indennità ex art. 66, comma secondo, del D.P.R. n. 254/1999 sia o meno pensionabile.

V. In data 21 settembre 2022 il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo convenuto ha inviato, in ottemperanza alle richieste istruttorie formulate dal Giudice, la documentazione riguardante gli incarichi svolti dal ricorrente.

VI. Con memoria autorizzata del 6 dicembre 2022 il ricorrente ha insistito per la spettanza dell’indennità ex art. 66, comma secondo, del D.P.R. n. 254/1999 e per la sua pensionabilità. Ha ribadito che rientrava nell’ambito del personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato, disponendo dunque dei requisiti richiesti dalla circolare n. 283106 del 21 agosto 2003.

VII.- Dopo lo scambio di memorie, all’udienza del 7 novembre 2023, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c. per il deposito della sentenza.

DIRITTO

Le domande proposte dal ricorrente meritano accoglimento nei termini che si esporranno.

Innanzitutto, per quanto attiene al diritto alla corresponsione dell’indennità

di cui all'art. 66, secondo comma, del d.P.R. n. 254/1999, il Giudice osserva che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con la sentenza n. 791 del 2020, ormai passata in giudicato, confermativa della sentenza del TAR di Catania n. 329 del 2019, ha affermato la spettanza di detta indennità in favore del P., militare della Guardia di Finanza in pensione dal giorno 1 gennaio 2008. In considerazione del giudicato, è preclusa in questa sede qualsiasi ulteriore valutazione sulla fondatezza dell'attribuzione dell'indennità in questione. Va peraltro rilevato che il P. non è incorso in alcuna decadenza sul piano pensionistico, posto che soltanto con la summenzionata sentenza del C.G.A. n. 791 del 2020 è stata affermata con forza di giudicato la spettanza del beneficio sopra indicato.

Nel presente giudizio occorre dunque accertare la pensionabilità dell'indennità di cui all'art. 66, secondo comma, del D.P.R. n. 254/1999.

Bisogna preliminarmente procedere alla ricostruzione normativa. Invero, l'art. 66, comma 2, del citato DPR n. 254 del 1999 prevede che: “2. *L'indennità prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A , compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato*”.

Il summenzionato decreto presidenziale dell'11 ottobre 1988 ha stabilito che:

“1. *Al personale della Guardia di finanza compete, con le stesse modalità stabilite per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,*

l'indennità di imbarco di cui all'articolo 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nelle percentuali e secondo i criteri indicati nella tabella A allegata al presente decreto”.

L’art. 3, comma 18 -bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ha pure previsto che: “18- bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'art. 10 della medesima legge, con l'indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121”.

Così individuate le coordinate normative essenziali sull’indennità, menzionata dall’art. 66, comma 2, del DPR n. 254 del 1999 e coincidente con quella di cui all'articolo 3, comma 18 -bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, in merito alla sua pensionabilità è dirimente il DPR 18 giugno 2002 n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003). L’art. 52 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità) del citato DPR 164 del 2002 nel comma 5 prevede che: “L'indennità di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18 -bis, del

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative”.

Inoltre, l’art. 1868 del Codice dell’Ordinamento Militare, approvato con d.lgs. n. 66 del 2010, stabilisce che: “1. *L’indennità di impiego operativo di base di cui all’articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è pensionabile”.*

Tutto ciò implica che la pensionabilità dell’indennità va riconosciuta soltanto a partire dal giorno 1 gennaio 2002 in considerazione della chiara previsione dell’art. 52, comma 5, del DPR 18 giugno 2002 n. 164 (“*L’indennità di imbarco ... è pensionabile*”).

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente al conseguimento delle spettanze relative al trattamento pensionistico dell’indennità di cui all’art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 254/1999, calcolate secondo le modalità previste dall’art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 164/2002, per il periodo successivo al giorno 1 gennaio 2002.

Di conseguenza, le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, vanno condannate per i profili di rispettiva competenza, alla rideterminazione del trattamento pensionistico. Per l’effetto, l’INPS, in persona del legale rappresentante, va condannata al pagamento -in favore del medesimo ricorrente- degli arretrati oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) dalla data di ciascun rateo pensionistico e sino al soddisfo.

La particolarità della fattispecie e la complessità della normativa applicabile

in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento delle spettanze relative al trattamento pensionistico dell'indennità di cui all'art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 254/99, calcolate secondo le modalità previste dall'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 164/2002, per il periodo successivo al giorno 1 gennaio 2002;

-condanna le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, per i profili di rispettiva competenza, alla rideterminazione del trattamento pensionistico;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del medesimo ricorrente- degli arretrati oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) dalla data di ciascun rateo pensionistico e sino al soddisfo;

-compensa le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.

Così deciso in Palermo, in data 7 novembre 2023

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

